

REGOLAMENTO (CE) N. 490/94 DELLA COMMISSIONE

del 4 marzo 1994

recante fissazione di quantitativi indicativi per il rilascio dei titoli di importazione di banane nella Comunità nel secondo trimestre del 1994

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 404/93 del Consiglio, del 13 febbraio 1993, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore della banana⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 3518/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 20,considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3297/93⁽⁴⁾, sono fissati quantitativi indicativi per il rilascio di titoli di importazione per ogni trimestre, in funzione dei dati e delle previsioni riguardanti il mercato comunitario, in base al bilancio di previsione della produzione, del consumo, delle importazioni e delle esportazioni della Comunità, di cui all'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 404/93;

considerando che, a solo qualche mese dall'istituzione della nuova organizzazione comune del mercato della banana, non è possibile fissare il bilancio di previsione previsto dal succitato articolo 16, in assenza di dati economici sufficientemente precisi per poter valutare l'andamento del mercato comunitario; che, in particolare, le previsioni relative alla domanda di consumo variano sensibilmente a seconda delle regioni della Comunità, in una situazione di mercato ancora instabile e nella quale non è ancora garantita la fluidità degli scambi intracomunitari; che, d'altro lato, i dati relativi ai quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel 1993 e, in particolare, le importazioni effettive nel secondo semestre non sono ancora disponibili;

considerando che, in deroga all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è pertanto opportuno stabilire un quantitativo indicativo per il secondo trimestre del 1994, non tanto in base ad un bilancio di previsione, quanto in base all'analisi del mercato possibile oggi; che appare opportuno fissare tale quantitativo indicativo in funzione della media dei quantitativi di banane commercializzati nella Comunità nel corso dello stesso periodo negli anni 1988-1992, prevedendo nel contempo una certa progressione in modo da permettere l'apertura armoniosa e graduale del mercato ed una maggiore fluidità degli scambi all'interno della Comunità;

considerando che, con le stesse finalità, occorre fissare, da un lato, il quantitativo autorizzato di cui all'articolo 9,

paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 che ogni operatore delle categorie A e B può chiedere per il secondo trimestre 1994 e, d'altro lato, i quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 dello stesso regolamento per il rilascio di titoli di importazione di banane tradizionali originarie dei paesi ACP;

considerando che è necessario che le disposizioni del presente regolamento entrino in vigore immediatamente prima del periodo di presentazione delle domande di titolo per il secondo trimestre del 1994;

considerando che il comitato di gestione per le banane non si è pronunciato nel termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane nella Comunità, nel quadro del contingente tariffario previsto agli articoli 18 e 19 del regolamento (CEE) n. 404/93, sono fissati, per il secondo trimestre del 1994, a 550 000 tonnellate.

Articolo 2

Per il secondo trimestre 1994, il quantitativo autorizzato per ogni operatore delle categorie A e B, di cui all'articolo 9, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1442/93, è fissato al 30 % del quantitativo annuo complessivo assegnatogli in applicazione dell'articolo 6, secondo comma dello stesso regolamento.

Articolo 3

I quantitativi indicativi di cui all'articolo 14, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1442/93 per l'importazione di banane tradizionali originarie degli Stati ACP sono fissati, per il secondo trimestre del 1994, al 30 % dei quantitativi tradizionali fissati per ciascuna origine nell'allegato del regolamento (CEE) n. 404/93.

*Articolo 4*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.⁽¹⁾ GU n. L 47 del 25. 2. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 320 del 22. 12. 1993, pag. 15.⁽³⁾ GU n. L 142 del 12. 6. 1993, pag. 6.⁽⁴⁾ GU n. L 296 dell'1. 12. 1993, pag. 46.